

REGOLAMENTO (CE, CECA, EURATOM) N. 2120/1999 DEL CONSIGLIO

del 1° ottobre 1999

che stabilisce i coefficienti correttivi applicabili con effetto dal 1° gennaio 1999 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾ e modificati da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 1238/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, primo comma, dell'allegato X,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) occorre tener conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti alla Comunità e stabilire, di conseguenza, con effetto dal 1° gennaio 1999, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni versate nella moneta del paese in cui prestano servizio ai funzionari in servizio nei paesi terzi;
- (2) ai termini dell'allegato X dello statuto, il Consiglio stabilisce semestralmente i coefficienti correttivi ed esso dovrà di conseguenza stabilire i nuovi coefficienti correttivi per i prossimi semestri;
- (3) i coefficienti correttivi riguardanti il periodo con decorrenza dal 1° gennaio 1999, i cui pagamenti sono stati effettuati sulla base di un regolamento precedente, potrebbero comportare adeguamenti retroattivi (positivi o negativi) delle retribuzioni;
- (4) occorre prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento dovuto a tali coefficienti correttivi;
- (5) occorre prevedere il recupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione dovuta a tali coefficienti correttivi per il periodo compreso fra il 1°

gennaio 1999 e la data della decisione del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttivi con effetto al 1° gennaio 1999;

- (6) tuttavia, per ragioni di simmetria rispetto ai coefficienti correttivi applicabili all'interno della Comunità alle retribuzioni ed alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, occorre precisare che l'eventuale recupero potrà interessare solo il periodo massimo di sei mesi precedente la decisione di fissazione e che i suoi effetti potranno essere ripartiti sul periodo massimo di dodici mesi a decorrere dalla data di tale decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto dal 1° gennaio 1999, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni versate nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio sono stabiliti come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per il mese che precede la data di cui al primo comma.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, il Consiglio fissa semestralmente i coefficienti correttivi. Esso fisserà di conseguenza i nuovi coefficienti correttivi con effetto al 1° luglio 1999.

Le istituzioni procederanno ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttivi.

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 150 del 17.6.1999, pag. 1.